



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZIONE 31

riunita con l'intervento dei Signori:

- BERTOLE- VIALE LAURA Presidente
- MONALDO GIANMARIO Relatore
- GRIMALDI GIOVANNI Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2995/06
spedito il 26/06/2006
- avverso la sentenza N. 80/03/2005
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE
proposto dall'ufficio: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
difeso da:
GIANNONI OSCAR
AMMINISTRATORE UNICO
VIA PARMA 81 - PRESSO I.C.A. SRL 19125 LA SPEZIA SP
controparte:

STUDIO CATTANEO SDF DI CATTANEO G. E C. IN LIQUIDAZIONE
VIA CRISPI 26 21100 VARESE VA
difeso da:
MONTALBETTI SONIA
VIA SANVITO SILVESTRO 40 21100 VARESE VA

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 2995/06 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

07/06/2007 ore 10:00

SENTENZA

N°

68/31/07

PRONUNCIATA IL:

07 GIU 2007

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 LUG 2007

Il Segretario

Il segretario di sezione
Assistente Tributario
(Luigi Parasiliti Bellocchi)



(segue)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.011688126 PUBBLICITA' 2003

- sull'appello n. 3583/06

depositato il 02/08/2006

- avverso la sentenza N. 80/03/2005

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE

proposto dall'ufficio: COMUNE DI VARESE

difeso da:

CARRASI ELIO

C/O SEDE MUNICIPALE

VIA SACCO 5 21100 VARESE VA

controparte:

STUDIO CATTANEO DI CATTANEO GIUSEPPINA

VIA CRISPI 26 21100 VARESE VA

difeso da:

MONTALBETTI SONIA

VIA SANVITO SILVESTRO 40 21100 VARESE VA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.011688126 PUBBLICITA' 2003

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 2995/06 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL


07/06/2007 ore 10:00

**OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE.**

La ICA – Imposte Comunali Affini – srl (nel seguito: ICA), affidataria del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel territorio del comune di Varese, avente sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore depositava appello sub RGA 2995-06 in data 3/7/06 contro la sentenza n. 80/3/05 del 7/4/05 – 6/6/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto a spese compensate il ricorso dello Studio Cattaneo di Cattaneo Giuseppina, esercente attività di intermediazione immobiliare, avanzato avverso l'avviso di accertamento n. 011688126 riferito ad imposta sulla pubblicità per l'anno 2004. Con detto ricorso la parte qui appellata, adducendo la violazione degli artt. 5 e 17 (lettere a e b del n.1 e n.1 bis) del D.Lgs. n.507/1993, così come modificato dall'art.10 comma 1 lett.c) della legge n.448/01, nonché dell'art.23 del Regolamento del Comune di Varese sulle Pubbliche Affissioni, aveva eccepito la non assoggettabilità all'imposta né delle due insegne contigue con la dicitura Cattaneo Case poste sopra le vetrine della propria sede posta in via Crispi in Varese con superficie complessiva di mq.3,00 né dei 16 fogli formato A4 posti all'interno delle vetrine di offerta per gli immobili trattati, visibili solo durante gli orari di apertura dello Studio.

Gli anteriori giudici avevano infatti ritenuto non dovuta l'imposta sulla pubblicità sia per l'insegna in quanto inferiore a mq. 5,00 ex art.1 bis art.17 D.Lgs. n.507/1993 sia per le offerte in quanto costituenti avvisi al pubblico, e quindi esenti ex art. 17, comma 1 - lettere a e b, del D.Lgs. n.507/1993.

L' appellante ICA chiedeva la riforma della impugnata sentenza con vittoria di spese, insistendo per la debenza dell' imposta accertata ex art.5 D.Lgs. 507/93 sui cartelli esposti dallo Studio Cattaneo in quanto gli stessi recano “*messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica (vendita ed affitto di appartamenti)*”, non avendo quindi le caratteristiche proprie degli

 1/4

avvisi al pubblico ma quelle proprie della pubblicità, conseguentemente non rientrando nei casi di esenzione ex art.17 D.Lgs. 507/93. E non potendo neppure applicarsi le esimenti di cui all'art.7, comma 2, del D.Lgs. 507/93 in forza del quale le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, mentre non si fa luogo ad applicazione di imposta solo per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (il formato A4 cm.29,7 x 21 è pari infatti a 623,70 cmq).

In data successiva e cioè il 4/8/06 depositava separato ed autonomo appello sub RGA 3583-06 l'altra parte soccombente alla citata sentenza n. 80/3/05, ovvero il Comune di Varese, preliminarmente insistendo nella eccezione di carenza della propria legittimazione passiva, che non era stata accolta dai primi giudici in quanto "*infondata alla luce dell'art. 53 D.Lgs. 15/12/97 n.446 che ha abrogato gli artt. da 25 a 34 del D.Lgs. 15/11/93 n.507*" e che invece l'appellante insiste derivare dal disposto dell'art.10 del D.Lgs. 546/92. Nel merito il comune di Varese eccepisce la falsa applicazione dell'esenzione prevista dall'art.17, lett. a) e b) del D.Lgs. n.507/93, evidenziando in particolare che la controversa esenzione spetta solo a "*condizione che si tratti di informazioni attinenti all'attività esercitata all'interno dei locali e non ai prodotti commercializzati*".

Il contribuente si costituiva nel grado con separati atti avverso ICA ed avverso il Comune di Varese, entrambi depositati in data 9/10/06, istando per la conferma della impugnata sentenza con vittoria di spese e rimborso dell'imposta versata nelle more del giudizio per euro 441,00 oltre interessi dal 14/2/05 al saldo, reiterando i propri motivi di doglianza come già esposti nel ricorso introduttivo, insistendo per la funzione rappresentativa e non pubblicitaria delle offerte esposte, che rimarrebbero comunque al disotto dei limiti di esenzione previsti normativamente. Dal che altresì viene fatta discendere la conseguenza che l'appello sarebbe "*inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, non potendo il suo eventuale accoglimento comportare la riforma della sentenza*". In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Varese osserva che lo stesso, dopo aver invocato nel grado precedente una norma incontestabilmente

abrogata, si riferisce in grado di appello ad altre asserite caratteristiche del rapporto di diritto pubblico instaurato con la concessionaria, altresì con specifico ed invalido riferimento all'art.42 del D.Lgs. 267/2000.

Il comune di Varese depositava memoria illustrativa in data 18/5/07 sostenendo come *“infondata l'affermazione contenuta a pag.4 della memoria di costituzione dello Studio Cattaneo, laddove si sostiene la non coincidenza degli atti richiamati dal comune di Varese nel proprio atto di appello rispetto a quelli depositati”* stante l'inutilità e l'irrilevanza per il caso in esame del *“ripetere una pleonastica ricostruzione di tutto l'iter contrattuale”*. Nel merito reiterava che le esposizioni pubblicitarie oggetto dell'accertamento impugnato non rientrano in alcuna della ipotesi di esenzione di cui all'art.17 cit., *“neppure in quella contemplata dal comma 1 bis dello stesso articolo (confuso erroneamente dalla controparte con un inesistente art.1 bis)”* e precisava che *“l'esenzione per le insegne non può essere analogicamente estesa ad altre fattispecie, ossia agli annunci pubblicitari veri e propri”*, dovendosi considerare separatamente, ai fini del calcolo della superficie imponibile, i mezzi pubblicitari esposti in vetrina rispetto sia agli avvisi al pubblico che alle insegne.

La Commissione, visti gli atti e di conseguenza riuniti gli appelli sub RGA 2995-06 e sub RGA 3583-06, ritiene di non poter che rigettare in via del tutto preliminare l'eccezione sollevata dal comune di Varese in merito alla sua riconosciuta legittimazione passiva, stante l'inoppugnabilità della statuizione emessa al riguardo dai primi giudici che avevano rilevata la invocata carenza di legittimazione come infondata nell'iter del caso in esame in forza dell'entrata in vigore dell' art. 53 D.Lgs. 15/12/97 n.446 abrogante gli artt. da 25 a 34 del D.Lgs. 15/11/93 n.507, non potendo altresì la detta asserita carenza di legittimazione passiva essere fatta derivare da una arbitrariamente restrittiva lettura del disposto dell'art.10 del D.Lgs. 546/92, né tanto meno dal generico e conseguentemente invalido riferimento all'art.42 del D.Lgs. 267/2000.

La Commissione rigetta sempre in via preliminare, e per manifesta infondatezza, la del tutto

U 3/4

indimostrata eccezione sollevata dalla parte appellata Studio Cattaneo per la quale l'appello di controparte sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad impugnare.

Ciò di necessità premesso, la Commissione osserva che incontrovertibilmente i cartelli esposti dallo Studio Cattaneo recano messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi (nel caso di specie: vendita ed affitto di appartamenti), così realizzando il presupposto dell'imposta ex art.5 D.Lgs. 507/93 - diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva - non avendo cioè le caratteristiche dei meri avvisi al pubblico ma quelle proprie della pubblicità e conseguentemente non rientrando nei possibili casi di esenzione ex art.17 D.Lgs. 507/93.

La Commissione deve altresì rilevare che per la fattispecie dei 16 cartelli esposti incontestatamente di formato A4 - cm.29,7 x 21 - ovvero di 623,70 centimetri quadrati risulta superato il limite di esenzione di trecento centimetri quadrati previsto dall'art.7, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

Conclusivamente questa Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie in punto l'appello dell'ICA e dichiara dovuta l'imposta accertata sulle offerte pubblicitarie esposte nelle vetrine dello Studio Cattaneo. La Commissione infine, visto l'art.15 del D.Lgs. 546/92, condanna lo Studio Cattaneo al rimborso delle spese sostenute dall'ICA che liquida in via equitativa in euro 1.800,00 (milleottocento/00).

P. Q. M.

la Commissione, riuniti gli appelli RGA 2995-06 e 3583-06, accoglie l'appello dell'ICA e dichiara dovuta l'imposta accertata, conferma la sentenza di 1° grado per quanto riguarda la legittimazione passiva del comune di Varese e condanna lo Studio Cattaneo al rimborso delle spese sostenute dall'ICA che liquida in via equitativa in euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, il 7 giugno 2007

Il Relatore



Il Presidente

